

**UNIVERSITÀ
DI TRENTO**Dipartimento di
MatematicaUNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI VERONA

CONVENZIONE

TRA

L'Università degli Studi di Verona – Dipartimento di Informatica – CF 93009870234, con sede legale in Strada Le Grazie, n. 15, 37134 Verona, nella persona del Direttore, prof. Alessandro Farinelli, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Dipartimento del 9 aprile 2024;

E

L'Università degli Studi di Trento – Dipartimento di Matematica – CF 00340520220, con sede legale in via Sommarive, n. 14, 38123 Povo – Trento, nella persona del Direttore, prof. Stefano Bonaccorsi, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Dipartimento del Matematica del 6 novembre 2024;
denominando i citati Dipartimenti come "le Parti" laddove in quanto segue si fa riferimento ad esse in modo congiunto ed equivalente;

PREMESSO CHE

- in data 25 febbraio 2021, le Parti stipulavano una convenzione, della durata di tre anni accademici, per offrire reciprocamente agli studenti iscritti presso i propri corsi di laurea magistrale in Matematica che ne fanno richiesta, l'opportunità di inserire nel proprio piano di studio con insegnamenti attivati presso l'altro Ateneo e di sostenere i relativi esami;
- la predetta convenzione è scaduta con la conclusione dell'a.a. 2023/24;
- la citata collaborazione didattica ha dato ottimi risultati in termini di gradimento da parte degli studenti e mobilità interuniversitaria, conseguendo una maggiore efficacia ed efficienza nello svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali;

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 – Oggetto

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.
2. Le Parti, grazie al programma di mobilità oggetto della presente Convenzione, intendono offrire reciprocamente agli studenti iscritti presso i propri Corsi di Laurea Magistrale in Matematica che ne fanno richiesta, entro i limiti e le modalità di seguito precisati, l'opportunità di inserire nel proprio piano di studio insegnamenti attivati presso l'altro Ateneo e di sostenere i relativi esami entro l'anno accademico di frequenza.

Articolo 2 – Offerta formativa comune

1. Le strutture didattiche si impegnano a stabilire annualmente prima dell'avvio delle lezioni di ciascun semestre una tabella che riporti l'offerta formativa comune.
2. Singoli insegnamenti di particolare interesse reciproco potranno essere offerti in teleconferenza in modo da facilitare la frequenza da parte di studenti dell'Istituzione partner.

Articolo 3 - Referenti per la realizzazione e monitoraggio delle attività

1. Ciascun Ateneo nomina un proprio referente con la funzione di coordinamento, di promozione ed attuazione della Convenzione, garantendo il rispetto di quanto in essa previsto.
2. I nominativi dei referenti saranno individuati e comunicati reciprocamente da parte dei responsabili delle strutture didattiche, che provvederanno a loro volta a renderli noti anche agli studenti.

Articolo 4 – Percorso formativo per gli studenti ammessi

1. Il numero di studenti ammessi alla mobilità e gli insegnamenti oggetto del programma di mobilità verranno concordati ogni anno accademico tra i Dipartimenti dei due Atenei. Nel caso in cui le richieste presentate fossero in numero superiore ai posti disponibili, l'ammissione avverrà secondo la graduatoria di merito predisposta da ciascuna sede.
2. Ogni struttura didattica concorda con ciascuno studente ammesso le attività formative che egli dovrà sostenere presso la struttura didattica ospitante. Il piano di studi presentato dallo studente deve essere sottoscritto da entrambi i referenti di cui all'art. 3, prima dell'inizio delle attività didattiche da svolgere in mobilità. La struttura ospitante si impegna a consentire allo studente di frequentare gli insegnamenti scelti, a sostenere i relativi esami nonché di accedere ai servizi necessari per un proficuo svolgimento dell'attività formativa.
3. Ogni eventuale proposta di modifica del piano di studi richiede l'esplicito assenso di entrambe le strutture didattiche coinvolte.
4. I competenti uffici di ciascun Ateneo concordano le modalità di gestione della carriera degli studenti ammessi.

Articolo 5 – Iscrizione, tasse e impegni reciproci delle Parti

1. Gli studenti intenzionati a partecipare al programma di mobilità dovranno:
 - a) essere regolarmente iscritti al corso di Laurea Magistrale in Matematica presso l'Ateneo di appartenenza;
 - b) pagare le tasse d'iscrizione presso l'Ateneo di appartenenza anche durante il periodo di studio in mobilità presso l'Ateneo ospitante;
 - c) rispettare le norme dell'Università ospitante relative alla didattica, nonché ad ogni altro aspetto derivante dall'essere parte della comunità universitaria, come, a titolo di esempio, codice etico, procedimenti amministrativi, normativa sulla sicurezza.
2. Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge dei propri studenti per le attività svolte durante il periodo di mobilità.
3. Le Parti si impegnano reciprocamente ad utilizzare il logo e la denominazione dell'altro Ateneo previa autorizzazione e per scopi strettamente collegati all'attuazione della presente convenzione.
4. La presente Convenzione non comporta l'assunzione di oneri economici a carico delle Parti.

Articolo 6 – Trattamento dei dati

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, le Parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione dell'Accordo medesimo, si danno reciprocamente atto di adempiere, per quanto di rispettiva competenza, agli obblighi derivanti dal rispetto delle norme poste a protezione dei dati personali, in particolare dal Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR"), e dal D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. (di seguito "Codice Privacy").
2. Le Parti dichiarano, altresì, di trattare i dati personali esclusivamente per la finalità di stipula ed esecuzione del presente Accordo e dei conseguenti adempimenti contrattuali e normativi nonché per l'esecuzione di un interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare.
3. Ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del GDPR le Parti dichiarano di avere reciprocamente preso visione dell'informativa al trattamento dei dati personali:
 - per l'Università degli studi di Trento "Informativa sul trattamento dei dati personali nell'ambito della stipula di Convenzioni e Accordi con l'Università di Trento", aggiornata al 21 ottobre 2022 separatamente trasmessa e reperibile sulla sezione privacy del sito www.unitn.it

- per L'Università degli Studi di Verona "Trattamento dei dati personali (Privacy Policy) - Informativa Privacy ai sensi degli articoli 13 e 14 Regolamento UE 679/2016 GDPR" separatamente trasmessa e reperibile sulla sezione privacy del sito www.univr.it. Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal citato Regolamento UE 2016/679 in qualità di Titolari autonomi. Le Parti si impegnano reciprocamente, in attuazione degli obblighi di sicurezza imposti dal medesimo Regolamento UE 2016/679 e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia, a custodire i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.
- 4. I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimenti in Paesi extra Ue. I dati saranno conservati per il periodo necessario all'esecuzione delle attività previste dalla presente Convenzione e all'espletamento di tutti gli adempimenti di legge.

Articolo 7 – Entrata in vigore e durata

1. La presente Convenzione entra in vigore nell' a.a. 2024/25 per una durata di 3 anni accademici e potrà essere rinnovata esclusivamente mediante la sottoscrizione di un nuovo accordo.
2. La scadenza della Convenzione non pregiudicherà i diritti degli studenti partecipanti al programma già avviato, che potranno comunque utilmente sostenere l'esame per gli insegnamenti frequentati nel corso dell'anno accademico 2026/27.

Articolo 8 – Norme finali

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla validità, interpretazione e esecuzione della presente Convenzione.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il Foro di Verona quale Foro esclusivamente competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione e l'esecuzione della presente Convenzione.
3. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 tariffa parte seconda annessa al DPR 26/04/1986 n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto

Dipartimento Informatica – Università di Verona
Il Direttore
(prof. Alessandro Farinelli)

Dipartimento di Matematica- Università di Trento
Il Direttore
(prof. Stefano Bonaccorsi)

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993)